(Posizioni comuni definite dal Consiglio dell'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 7 luglio 1995

definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla proroga della sospensione di talune restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

(95/254/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J. 2,

viste le risoluzioni 943 (1994), 970 (1995), 988 (1995) e 1003 (1995), adottate rispettivamente il 23 settembre 1994, il 12 gennaio, il 21 aprile e il 5 luglio 1995 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

DEFINISCE LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

A norma delle risoluzioni 943 (1994), 970 (1995), 988 (1995) e 1003 (1995), adottate rispettivamente il 23 settembre 1994, il 12 gennaio, il 21 aprile e il 5 luglio 1995 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sarà prorogata la sospensione di alcune delle restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro).

Articolo 2

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1995.

Por il Consiglio
Il Presidente
P. SOLBES MIRA